

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
V<sup>a</sup> SEZIONE**

**Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 61/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 Dicembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Pappa Avv. Italo – Presidente; Patierno Dr. Antonio, Tumbiolo Dr. Antonino - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR VIGORELLI CLAUDIO, EX AGENTE DEL CALCIATORE BRUNELLI SIMONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S..**

La C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, proscioglie il signor Vigorelli Claudio dalla incolpazione ascrittagli.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, San Mauro Avv. Cesare, Tumbiolo Dr. Antonino - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PAOLILLO GAETANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.**

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, la trattazione del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR CALIENDO ANTONIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI.**

La C.G.F. respinge il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, proscioglie il signor Caliendo Antonio dalla incolpazione ascrittagli.

**4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI – OMISSIS –, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 12, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL'ART. 12, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI.**

La C.G.F. in parziale accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

-----

**Publicato in Roma il 18 Dicembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete